

## COMUNE DI MARSALA

Provincia di Trapani

SERVIZI DEMOGRAFICI

### I CONTROLLI ANAGRAFICI TRAMITE ACCERTAMENTO DEL REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE

- La **residenza** è il luogo dove una persona ha la **dimora abituale**.<sup>1</sup>
- La **dimora abituale** è il luogo ove abitualmente una persona abita stabilmente e dove esplica la vita familiare e sociale
- Il **domicilio** indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro. Non è certificabile.
- L'Anagrafe registra, accerta e certifica esclusivamente la **residenza**.

L'ufficiale di anagrafe è **obbligato**<sup>2</sup> a verificare la sussistenza del **requisito della dimora abituale** di chi richiede l'iscrizione anagrafica (residenza), tramite accertamenti sul luogo dichiarato dai richiedenti. Inoltre **deve** essere accertato che i sia un **titolo legittimante all'occupazione dell'immobile** (proprietà, usufrutto, colazione, comodato, ecc.), tramite la presentazione di copia della documentazione che attesta tale titolo, o tramite dichiarazione sostitutiva del richiedente la residenza o del proprietario dell'immobile (art.5 d.L. n.47/2014).

Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti al altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, e che deve poter verificare la **sussistenza degli elementi soggettivi** (volontà di stabilire la propria dimora abituale in un determinato luogo) e **oggettivi** (reale permanenza in quel luogo), costituita dal fatto che quel luogo sia il centro delle relazioni familiari e sociali della persona<sup>3</sup>.

L'elemento soggettivo deve poter essere rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, e reso conoscibile attraverso la condotta del soggetto.

La residenza deve essere pertanto una **situazione di fatto** confermata dalle risultanze anagrafiche degli accertamenti.

La sussistenza del requisito della dimora abituale (residenza), può essere verificato anche in **assenza dell'interessato**, previo l'accertamento dell'effettiva presenza nel tempo del soggetto nel luogo da lui dichiarato (stato di utilizzo dell'immobile, consumi, informazioni raccolte dai vicini, ecc.).

Gli accertamenti devono essere svolti **entro 45 giorni** dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza.

L'esito di un **accertamento negativo** verrà comunicato agli interessati che, entro 10 giorni dalla comunicazione<sup>4</sup>, potranno presentare elementi utili al fine dello svolgimento di nuovi accertamenti.

---

<sup>1</sup>Per i concetti di Residenza, Dimora abituale e Domicilio, vedi: art.43 del codice civile e Circolare Ministero Interni n.21/2001

<sup>2</sup>Art 4 Legge n.1228/1954 e art.19 d.P.R. n.223/1989

<sup>3</sup>Circolare Ministero Interni n.21/2001, parere Ministero Interni del 5/09/2006

<sup>4</sup>Art.10bis Legge n.241/1990

Ove nel corso degli accertamenti emergano **discordanze** con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'Ufficiale di anagrafe deve segnalare quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Art.5, c.4, d.L. n.5/2012